



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CHIUSDINO

Approvato con Delibera C.C. n. 12 del 27.02.2020

Modificato con Delibera C.C. n. 19 del 21.04.2020

INDICE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

Articolo 4

Misura dell'imposta

Articolo 5

Esenzioni

Articolo 6

Versamento dell'imposta

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Articolo 8

Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on line

Articolo 9

Controllo e accertamento dell'imposta

Articolo 10

Sanzioni

Articolo 11

Riscossione coattiva

Articolo 12

Rimborsi

Articolo 13

Contenzioso

Articolo 14

Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 15

Meccanismi di consultazione con gli operatori

Articolo 16

Disposizioni finali

Articolo 17

Efficacia del Regolamento

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D. Lgs. n° 446 del 15.12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Chiusdino ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n° 23 del 14.03.2011.

2) Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicate nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1) L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Chiusdino per il miglioramento delle politiche turistiche, per incrementare lo sviluppo del settore, per la promozione del territorio, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali.

2) L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Per l'esercizio 2020 decorre dal 01 Agosto.

3) L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale del turismo, nonché negli immobili destinati a locazione breve ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 24 Aprile 2017 n. 50 ubicate nel territorio del Comune di Chiusdino.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1) L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Chiusdino che pernottano nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale del turismo, nonché negli immobili destinati a locazione breve ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 24 Aprile 2017 n. 50 ubicate nel territorio comunale.

2) Il soggetto passivo dell'imposta è colui che soggiorna nella struttura. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Chiusdino.

3) I soggetti cui competono gli adempimenti inerenti l'imposta di soggiorno sono: il gestore delle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4 comma 5^{ter} del D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017, il responsabile del versamento dell'imposta individuato come il soggetto che esercita attività di intermediazione, anche mediante portali telematici e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 comma 5^{bis} del D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1) La misura dell'imposta è stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

2) Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per il settore alberghiero la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".

Le strutture ricettive extra-alberghiere si compongono delle seguenti tipologie:

a) Le strutture ricettive extra-alberghiere per ospitalità collettiva:

- Case per ferie;
- Ostelli;
- Rifugi escursionistici;
- Rifugi alpini;
- Bivacchi fissi;

b) Le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:

- Esercizi di affittacamere;
- Bed and Breakfast;
- Case e appartamenti per vacanze;
- Residenze d'epoca;

c) I Residence;

Strutture agrituristiche

3) L'imposta non si applica:

a) oltre il 5° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva alberghiere fino a 4 stelle e nelle strutture ricettive extra alberghiere e attività agrituristiche;

b) oltre il 7° giorno di soggiorno consecutivo nelle strutture ricettive alberghiere a 5 stelle.

Articolo 5 Esenzioni

1) Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:

a) I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;

b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture socio-sanitarie del territorio.

c) I soggetti che soggiornano in base a provvedimenti delle autorità pubbliche;

d) I residenti nel Comune di Chiusdino;

e) Il personale dipendente delle strutture ricettive;

f) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;

g) Soggetti con invalidità non inferiore all'80%;

h) Gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento, in ragione di un accompagnatore per soggetto;

j) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

2) L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma lettere b), c), d), e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione resa in base agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche.

Articolo 6 **Versamento dell'imposta**

1) I soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2) Il gestore della struttura ricettiva e della locazione turistica /breve effettua il versamento al Comune di Chiusdino dell'imposta di soggiorno dovuta:

- entro il 15 del mese di Maggio (per il periodo 1 Gennaio– 30 Aprile)
 - entro il 15 del mese di Settembre (per il periodo 1 Maggio– 31 Agosto)
 - entro il 15 del mese di Gennaio dell'anno successivo (per il periodo 1 Settembre– 31 Dicembre)
- con le seguenti modalità:

- a) Mediante bonifico bancario sul conto della Tesoreria Comunale
- b) Mediante pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale
- c) Mediante pagamento tramite POS presso gli Uffici comunali

3) Per l'esercizio 2020, il gestore della struttura ricettiva e della locazione turistica/breve effettua il versamento al Comune di Chiusdino dell'imposta di soggiorno dovuta entro il 15 del mese di agosto per il periodo 1 Aprile – 31 Luglio, entro il 15 Novembre per il periodo 1 Agosto – 31 ottobre, entro il 15 Gennaio 2021 per il periodo 1 Novembre – 31 Dicembre con le seguenti modalità:

- a) Mediante bonifico bancario sul conto della Tesoreria Comunale
- b) Mediante pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale
- c) Mediante pagamento tramite POS presso gli Uffici comunali

In deroga al comma 2 e al comma 3, i portali telematici e/o le piattaforme on line effettuano i riversamenti dell'imposta di soggiorno mensilmente entro il 15 del mese successivo.

Articolo 7 **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1) I gestori delle strutture ricettive e locazione turistica/breve ubicate nel Comune di Chiusdino, sono tenuti ad informare, in appositi spazi e con cartelli informativi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2) I gestori hanno l'obbligo, di dichiarare mensilmente all'Ente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, il numero degli esenti in base all'art. 5 del presente regolamento e gli estremi del versamento dell'imposta.

3) Per la trasmissione dei dati di cui al comma precedente dovrà essere usato il servizio via Web, con gli adeguamenti necessari, già in uso alle strutture ricettive per l'invio dei dati statistici. Il servizio non ha alcun onere finanziario né per il Comune né per gli operatori.

4) Il gestore della struttura ricettiva, assume le funzioni di agente contabile ed è tenuto a presentare, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, al Servizio Tributi del Comune, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000, il conto di gestione (mod.21) redatto su apposito modello ministeriale secondo la normativa vigente. Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

5) Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso il Servizio Tributi oppure inviando tramite posta raccomandata; per chi è dotato di firma digitale, l'invio del conto della gestione, sottoscritto digitalmente, può essere effettuato tramite posta elettronica certificata (PEC).

6) I gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta per almeno 5 anni.

7) In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

Art. 8

Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on line

1) I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con l'Ente per l'incasso e il riversamento dell'imposta di soggiorno. In tali casi, l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno e comunque prima del checkout.

2) Nei casi di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo (ad esempio al momento della prenotazione), il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.

3) I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi del gestore previsti all'articolo 6, così come gli altri obblighi stabiliti nella Convenzione in accordo con il Comune. Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori gli obblighi di riscossione e riversamento, nonché di rendicontazione con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.

4) Qualora la prenotazione mediante piattaforma on line sia effettuata presso una struttura con pagamento anticipato, il differenziale tra la tariffa corrisposta al momento della prenotazione e quella stabilita dal Comune di Chiusdino dovrà essere pagata dall'ospite durante il suo soggiorno e versata dal responsabile della struttura entro i termini regolamentari.

5) I portali telematici e/o le piattaforme on line applicheranno le esenzioni tramite un processo di rimborso gestito direttamente su richiesta del soggetto esente, con obbligo di rendicontazione all'Ente.

6) Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con maggiore dettaglio nell'atto convenzionale.

7) I riversamenti dei portali telematici e/o delle piattaforme on line dovranno avvenire mensilmente entro il 15 del mese successivo alla raccolta dell'imposta.

Articolo 9 **Controllo e accertamento dell'imposta**

1) Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all' art.7.

2) Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese.

3) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano e disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27/12/2006 n° 296.

Articolo 10 **Sanzioni**

1) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D. Lgs n°471/97. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli art. n. 9 comma 1, primo periodo, e n. 17 del D. Lgs n 472/97.

2) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo n. 7 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000.

3) Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2, per le violazioni degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art 6 si applica un'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'art n. 7 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000.

4) La mancata esibizione della documentazione indicata all'art. 7, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori di cui allo stesso articolo 7 comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.

5) Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981

6) La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 **Riscossione coattiva**

1) Le somme accertate e notificate dall'Amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono rimosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione sono riportati nella dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 2.

2) Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a quindici euro.

3) Gli interessi di cui al comma 6 dell'articolo 10, spettano per le somme oggetto di rimborso a decorrere dall'eseguito pagamento.

Articolo 13

Contenzioso

1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs 31 Dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14

Funzionario Responsabile dell'imposta

1) Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile del Comune di Chiusdino.

2) Il Funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta gli atti.

Articolo 15

Meccanismi di consultazione con gli operatori

1) Periodicamente potrà essere convocato un tavolo tecnico formato dalla Amministrazione Comunale, dalle Associazioni di categoria e da gestori delle strutture ricettive con finalità informative, di verifica e monitoraggio per eventuali modifiche che dovranno comunque seguire l'iter indicato dalle normative provinciale e regionale.

Articolo 16

Disposizioni finali

1) Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2) Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

3) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia

Articolo 17
Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1 Gennaio 2020.